

Redazione | Pubblicità | Contatti

quotidianosanità.it

Governo e Parlamento

Quotidiano on line
di informazione sanitaria
Sabato 16 MAGGIO 2020

QS

Home | Cronache | Governo e Parlamento | Regioni e Asl | Lavoro e Professioni | Scienza e Farmaci | Studi e Analisi | Archivio

ASSIMEDICI
CONSULENZA ASSICURATIVA MEDICI

ASSICURIAMO I MEDICI

**COVID-19 E MALATI RARI:
UN'EMERGENZA NELL'EMERGENZA**
30 MAGGIO 2020 - 10.00 - 12.30
WEBINAR GRATUITO PER LA CLASSE MEDICA

REGISTRAZIONE
QUI

Con il patrocinio di:  SIMG  

Con il contributo economico di: 

Powered by: 

segui **quotidianosanità.it**
[Tweet](#) [Condividi](#) [Condividi 0](#) [stampa](#)

Il comunicato stampa di Palazzo Chigi



16 MAG - "Il decreto – si legge nel comunicato di Palazzo Chigi - delinea il quadro normativo nazionale all'interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali".

Spostamenti

A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all'interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all'interno

del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l'estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l'estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la

Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.

È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell'autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Resta vietato, l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

Attività economiche e produttive

A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli

orl. news

**ACCEDI AL PORTALE
PER IL MEDICO
OTORINOLARINGOIATRA**

QS **newsletter****ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER**Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di
Quotidiano Sanità.QS **gli speciali**

**Coronavirus. Ecco
il "decalogo" del
ministero della Salute e
dell'Iss**

tutti gli speciali

i Più Letti [7 giorni] [30 giorni]

- 1 Tutte le novità del Decreto "Rilancio". Nell'ultima bozza 3,250 mld per cure primarie, ospedali, personale e 3.800 contratti in più di specializzazione. E poi un premio di 1.000 euro per il personale sanitario sul fronte Covid e via l'Iva su mascherine e altri prodotti. Stato di emergenza prorogato fino al 31 gennaio 2021

regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.

Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico.

In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

Sanzioni

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicurano adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale ("Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità"), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

16 maggio 2020

© Riproduzione riservata

Articoli collegati:

■ In GU il decreto che elimina le restrizioni. Dal 18 maggio addio all'autocertificazione. Dal 3 giugno spostamenti liberi tra Regioni e da e per l'estero senza quarantena

Commenti: 0

Ordina per **Novità** ↕



Aggiungi un commento...

Plug-in Commenti di Facebook

Quotidianosanità.it
Quotidiano online
d'informazione sanitaria.
QS Edizioni srl
P.I. 12298601001

Via Boncompagni, 16
00187 - Roma

Via Vittore Carpaccio, 18

Direttore responsabile
Cesare Fassari

Direttore editoriale
Francesco Maria Avitto

Presidente e AD
Vincenzo Coluccia

Direttore generale

Redazione
Tel (+39) 06.59.44.62.23
Tel (+39) 06.59.44.62.26
Fax (+39) 06.59.44.62.28
redazione@qsedizioni.it

Pubblicità
Tel. (+39) 06.89.27.28.41
commerciale@qsedizioni.it

Copyright 2013 © QS Edizioni srl.
Tutti i diritti sono riservati
- P.I. 12298601001
- iscrizione al ROC n. 23387
- iscrizione Tribunale di Roma n.
115/3013 del 22/05/2013

Riproduzione riservata.
[Policy privacy](#)

Chi sceglie di proseguire nella navigazione su questo sito oppure di chiudere questo banner, esprime il consenso all'uso dei cookie. [Privacy Policy](#)

Accetto

- 2 Dalla Consulta salute mentale gravi affermazioni sugli psicologi
- 3 L'infermiere e il paradosso del gatto
- 4 I Tecnici di Radiologia e il rischio durante l'epidemia di Covid
- 5 Decreto Rilancio. Alla sanità 3,250 mld per cure primarie, ospedali, personale. Salgono a 4.200 contratti di specializzazione. Assunzioni per 9.600 infermieri e 1.200 assistenti sociali. Via l'Iva sulle mascherine. Bonus baby sitting a 2.000 euro. Il testo
- 6 "Basta convenzioni, medici di famiglia, pediatri e specialisti ambulatoriali devono diventare dipendenti del Ssn. Altrimenti il territorio non decollerà mai". Intervista al segretario della Cgil Medici, Andrea Filippi
- 7 Bambini e sesso. L'Oms raccomanda: "A 4 anni il gioco del 'dottore', a 9 il preservativo"
- 8 Mozione Forza Italia alla Camera: "Vaccino antinfluenzale sia obbligatorio per gli over 65"
- 9 Con il Coronavirus c'è stato un boom di modelli previsionali matematici...quasi sempre sbagliati
- 10 Medicina generale, convenzione o dipendenza? Per Anelli (Fnomceo) è "diatriba inutile", parole d'ordine "autonomia" e "partecipazione"